



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VII
Via Fornovo 8 - ROMA

prot. 15/4977/16.02.05
del 20/03/2008

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO

ASS.I.V.
06.42012406

ASSVIGILANZA
031.241661

UNIV
Federsicurezza - Confindustria
06.49388119

ANCST - LEGACOOOP
06.4403082

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFOPERATIVE
06.68134057

AGCI
06.58327210

FILCAMS CGIL
06.5885323

FISASCAT CISL
06.8558057

UILTuCS UIL
06.84242292

UGL
06.4820702

E p.c.

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DELLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
ROSA RINALDI

AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

ALLA D. G. PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
FAX 06 46837709

ALLA D.G. RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
FAX 06.44487709

Oggetto: Contratto vigilanza privata – artt. 25 ss. – procedura in materia di cambi di appalto – competenze delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In merito alle procedure previste dal contratto di vigilanza privata firmato in data 6 dicembre 2006 in materia di cambi di appalto, si precisa quanto segue.

Gli articoli 25 e seguenti del contratto prevedono in caso di mancato accordo per la tutela dei livelli occupazionali tra le parti imprenditoriali interessate al cambio di appalto una procedura per cui la DPL, attivata dalle parti interessate, oltre a svolgere il suo compito istituzionale dovrebbe “in funzione di arbitro” emanare una determinazione nella quale si prevedano il numero delle guardie giurate interessate al passaggio, le modalità di trasferimento e le condizioni economiche e normative del passaggio, ed i criteri di individuazione delle unità di personale.

Con riguardo alle osservazioni di estraneità di tale funzione arbitrale rispetto ai compiti istituzionali mosse da alcune DPL, lo scrivente Ufficio sottolinea che un'eventuale funzione arbitrale in capo alle Direzioni Provinciali dovrebbe essere riconducibile ad un atto normativo e non ad una norma pattizia quale è un Contratto collettivo di lavoro, che può obbligare unicamente le parti firmatarie. Inoltre l'eventuale emanazione della determinazione prevista dall'art.27 del CCNL di vigilanza privata, quale atto amministrativo assunto potenzialmente in contrasto con la volontà di almeno una delle parti, determinerebbe una responsabilità amministrativa dell'Amministrazione con tutte le conseguenze possibili, anche di carattere risarcitorie.

Tra i compiti istituzionali delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di conflitti di lavoro, così come individuati dalla Direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 ottobre 2000 emerge la possibilità di conciliazione di controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato e quindi l'attivazione di una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale la DPL assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.

A legislazione invariata, pertanto, l'applicazione delle clausole si CCNL richiamate deve necessariamente conciliarsi con i compiti istituzionali definiti con atti normativi in capo alle DPL.

Nel caso in esame il compito delle DPL è, quindi, quello di assistere le parti e di cercare di favorire l'accordo tra le stesse, non attraverso un atto transattivo ma bensì attraverso la formulazione di una proposta conciliativa; si ritiene, pertanto, che con dette attività vengano assolti i previsti compiti di cui all'art.27 del CCNL in questione.

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Menziani

